

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 24/12/2015

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Deposito indennizzi di acquisizione sanante.

Realizzazione dei "Lavori di ampliamento e ammodernamento del tronco della S.P. 60 "Triggiano - Ponte S. Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16". Esecuzione del Decreto di acquisizione coattiva sanante n. 15/2015, al sensi dell'art. 42 bis del D.P.R, 8 giugno 2001, n° 327, e ss.mm.ii. Ordinanza dirigenziale di deposito amministrativo vincolato press° la Cassa DD.PP. di Bari degli indennizzi di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, e dell'art. 20, commi 12 e 14, del D.P.R. 327/2001,

IL DIRIGENTE

Vista la L. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 10 gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Premesso che:

- la provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 147 del 19.10.2004, approvava il progetto definitivo e opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento e ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano Ponte S. Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16", dichiarandone espressamente la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- il Consiglio Comunale di Triggiano, espletati ritualmente gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 38 del 31.08.2005, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto definitivo relativo ai lavori in epigrafe indicati, in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all' esproprio, senza necessita di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R.P. 13/2001 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
- la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizzare, disposta con la citata deliberazione di Giunta n. 147 del 19.10.2004, diventata efficace con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del comune di Triggiano su tutte le aree previste Piano particellare di esproprio del progetto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Triggiano n. 38 del 31.08.2005, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;
- con successivi Decreti dirigenziali di occupazione d'urgenza n. 3 del 9 gennaio 2006 e n. 12 del 24

marzo 2006, ritualmente notificati ed eseguiti, l'Autorità espropriante disponeva, senza particolari inclas.ni e formalità, l'occupazione anticipata dei beni immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005;

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 18.06.2010, si disponeva di prorogare i termini legalmente previsti per la conclusione del procedimento espropriativo di ulteriori due anni, fino al 09.09.2012, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, che prevede che il decreto di espropriazione definitiva debba essere emanato nel termine legale di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, salvo proroga motivata;
- il provvedimento definitivo di espropriazione delle aree interessate dal presente procedimento non e stato emanato nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, come prorogato con la citata D.G.P. n. 110/2010, e le predette aree, utilizzata per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo titolo ablatorio nei termini legalmente disposti, risultano essere state illegittimamente occupate per per scadenza dei termini espropriativi a far data dal 10.09.2012;

Considerato che l'art. 42 bis del DPR 327/01, come novellato dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito nella legge n° 111 del 15/07/2011, recante norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, le cui prescrizioni trovano applicazione anche a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, prevede che possano PSSPTP formalmente acquisite, non retroattivamente, al patrimonio indisponibile aree illegittimamente occupate, purché sia rinnovata dall'Amministrazione procedente la valutazione discrezionale di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporne l'acquisizione coattiva sanante, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 42 bis del DPR 327/01;

Attestata la prevalenza dell'interesse pubblico a disporre la formale acquisizione al demanio stradale dalla Città Metropolitana di Bari delle aree di cui trattasi, per la concreta impossibilità di restituire, previa riduzione in pristino, le aree irreversibilmente trasformate all'originaria funzione senza sacrificio grave e non altrimenti riparabile degli interessi pubblici soddisfatti, tenuto anche conto della necessita di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell'Ente;

Preso atto che il Consiglio Provinciale, nella persona del Presidente della Provincia, con i poteri del Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 50 del 30.12.2014, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01 e dell'art. 1, comma 14, della L. n. 56/2014, l'acquisizione coattiva sanante delle aree illegittimamente occupate per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto indicata, dando mandato al Dirigente del Servizio edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, responsabile del presente provvedimento, di provvedere all'adozione del successivo atto all'acquisizione formale delle aree di cui trattasi al demanio stradale dell'Ente:

Visto il Decreto dirigenziale di acquisizione coattiva sanante n. 15 del 04.12.2015, con il quale si e confermata la pubblica utilità dell'opera realizzata, l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree interessate dai lavori e si e disposta l'acquisizione coattiva sanante in favore della Città Metropolitana di Bari delle predette aree, illegittimamente occupate a far data dal 10.09.2012, ai sensi dell'art. 42 bis del D:P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Dato atto che il citato Decreto dirigenziale di acquisizione coattiva sanante n. 15 del 04.12.2015 dispone il pagamento degli indennizzi di acquisizione sanante spettanti ai proprietari, definitivamente accertati ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, ovvero al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in favore dei proprietari che non si prestino a ricevere le somme dovute, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione delle aree di che trattasi, quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Amministrazione procedente, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001;

Verificato che è stata definitivamente accertata l'estensione delle superfici da acquisire, come risulta dagli atti di frazionamento delle aree effettivamente interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, approvati dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari, degli indennizzi di acquisizione sanante spettanti ai proprietari che non abbiano prodotto la documentazione attestante la titolarità dell'area espropriata e l'assenza di diritti di terzi sul bene o non abbiano manifestato la disponibilità a ricevere la somma dovuta, per gli importi previsti nell'allegato A) del Decreto dirigenziale n. 15/2015, denominato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, ai sensi dell'art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001;

Visto Allegato A) della presente Ordinanza, denominato 1ndennizzi da depositare in favore dei proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell' opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da acquisire, dei relativi intestatari catastali, gli indennizzi da depositare presso la Cassa DD.PP. di Bari, complessivamente spettanti a ciascuno dei proprietari per l'acquisizione sanante, in ragione della relativa quota di proprietà degli immobili, come determinati con il citato Decreto Dirigenziale n. 15/2015;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata e l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare Part. 107; Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l' art. 38;

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;

Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultante istruttoria, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

ORDINA

Art. 1

Si dispone il deposito amministrativo vincolato press° la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, e dell'art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., degli indennizzi di acquisizione coattiva sanante determinati con Decreto Dirigenziale di acquisizione sanante n. 15/2015, nella misura del 100% del valore degli stessi e in ragione della relativa quota di proprietà, in favore dei proprietari che non abbiano prodotto la documentazione attestante la titolarità dell'area oggetto di acquisizione sanante e l'assenza di diritti di terzi sul bene o non abbiano manifestato la disponibilità a ricevere la somma dovuta, per gli importi specificati nell'unito Allegato A) Indennizzi da

depositare in favore dei proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

L'indennizzo relativo alle aree ricadenti nel territorio del comune di Triggiano, aventi destinazione urbanistica di aree destinate alla viabilità, individuate in catasto al fg. 2, part.lle nn. 718 e 720, intestate catastalmente, per quote di 1/3, ai sig.ri Fornarelli Gianmauro, Fornarelli Michele e Fornarelli Nicola, dell'importo complessivo di € 992,26, non è soggetto alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 3

Gli indennizzi relativi a tutte le altre aree ricadenti nel territorio del comune di Triggiano, interessate dal presente provvedimento di deposito, come indicati nel richiamato allegato A) Indennizzi da depositare in favore del proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 2001, n. 327, in virtù della destinazione urbanistica delle predette aree, rientranti nelle zone omogenee di cui al D.M. n. 1444/1968, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 4

La presente Ordinanza dirigenziale dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006, Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale del soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 5

Si esonera codesta Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari, Sezione Cassa DD.PP., da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente Avv. Rosa Dipierro